

(1)

Se a fronte degli articoli 2, 3 e 38 della L. 20 maggio 1970 n. 300 e/o altre disposizioni di legge in vigore che risultassero applicabili alla fattispecie sia da ritenersi legittimo il ricorso a una agenzia investigatrice al fine di scoprire e sventare eventuali sottrazioni di merce o di denaro ai danni della società;

se, qualora il ricorso risultasse legittimo in teoria le modalità dello stesso siano da ritenersi praticamente valide e incontestabili o se sia più opportuno in qualche punto modificarle onde evitarne la contestabilità nel caso in cui fosse necessario chiamare a testimoniare, in sede civile o penale i dipendenti della agenzia investigatrice che abbiano collaborato alla scoperta del furto.

I

In ordine al primo punto del quesito si rileva che potrebbe anche venire in considerazione l'art. 8 (divieto di indagini sulle opinioni). La risposta viene data analiticamente per i singoli articoli in considerazione:

Art. 2 Guardie giurate.

Il ricorso ad una agenzia investigativa al fine di scoprire e sventare eventuali sottrazioni di merce o di denaro ai danni della società, non pone problemi di sorta ove gli agenti investigatori non abbiano la qualifica di guardie particolari giurate, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 733. D'altra parte, poichè l'attività di questi è diretta alla tutela del patrimonio aziendale, anche l'impegno delle guardie giurate di per sè non apparirebbe in contrasto con l'art. 2 dello Statuto; vero invece è che il 3° co. afferma esplicitamente che le guardie giurate non possono accedere nei locali dove si svol-

./.

ge l'attività lavorativa, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze, attinenti ai compiti di cui al 1° co. (e cioè la tutela del patrimonio aziendale).

Poichè la circolazione nei locali di lavoro da parte degli agenti Investigatori nel caso di specie non potrebbe essere intesa come avente i caratteri di eccezionalità di cui alla norma in parola, appare evidente come si incorrerebbe nella violazione dell'art. 2.

Appare confermato che l'impiego degli agenti investigatori non viola l'art. 2 stesso, ma a condizione che questi non abbiano la qualifica di guardie particolari giurate. Si rileva che tale conclusione è coerente, oltre che con la lettera, anche con lo spirito della norma. È vero infatti che il divieto di accesso nei locali di lavoro è strumentale rispetto al divieto di adibire le guardie stesse alla vigilanza sull'attività lavorativa. Tuttavia, il fatto che il legislatore abbia ritenuto che tale accesso nei locali di lavoro, anche quando è dovuto a esigenze di tutela del patrimonio aziendale, non possa che avere caratteristiche eccezionali, è rivelatore di una valutazione legislativa di base: e cioè che la guardia giurata, in quanto munita di una posizione giuridica particolare, non deve per l'appunto, se non in via eccezionale, circolare nei luoghi di lavoro. È quanto basta, sembra, per confermare che nel caso di specie neppure un argomento fondato sulla ratio legis potrebbe condurre a diverse conclusioni rispetto all'interpretazione letterale.

Art. 3 (personale di vigilanza).

L'art. 3 riguarda il personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa, e non concerne eventuali funzioni di vigilanza relative alla tutela

del patrimonio aziendale. Tuttavia esso può porre in essere qualche profilo applicativo delicato. Infatti (come emerge anche dall'art. 4, relativo all'utilizzazione di impianti audiovisivi) si possono dare casi in cui la vigilanza sul patrimonio implica una certa vigilanza anche se non sull'attività lavorativa in senso proprio, e cioè sulla prestazione di lavoro, quanto meno sul comportamento dei lavoratori nei locali di lavoro. E nel nostro caso si potrebbe affermare che, ad esempio, la battuta irregolare delle registrazioni di cassa, prima che un comportamento penalmente perseguibile è un'irregolarità nell'adempimento della normale prestazione lavorativa. Pertanto attività di vigilanza condotte su queste forme di attività, potrebbero rientrare nell'ambito dell'articolo 3, e costituirne violazione.

E' certo che una rigorosa applicazione della norma renderebbe perfettamente inutile l'attività di controllo, che nel caso in esame deve essere per definizione svolta nell'anonimato. Vale però la considerazione che tale norma non è confortata da sanzione penale, e pertanto, al limite, anche una interpretazione rigorosa come quella or ora proposta, potrebbe non avere conseguenze di sorta. La dottrina non ha mancato di rilevare, in effetti, come la mancata sanzione penale implica come sola conseguenza che i lavoratori possono rifiutarsi di seguire ordini o istruzioni da parte del personale di vigilanza di cui non hanno conosciuto preventivamente i nominativi e le mansioni, oltre naturalmente, a poter esercitare, in questi casi, forme di reazione con l'azione diretta.

Art. 8 (divieto di indagine sulle opinioni)

Anche in ordine a questo articolo, potrebbe insorgere qualche problema. Infatti, mentre le indagini di cui nel caso di specie non hanno nulla a

vedere con quelle relative alle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, potrebbe essere sollevata la questione della loro legittimità (e questa volta è in gioco l'applicazione della sanzione penale, vedi art. 38), in ordine ai fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

La risposta comunque può essere questa: è certo che la sottrazione di oggetti o di danaro non riguarda, "l'attitudine professionale" del lavoratore, ma la norma in esame (che, in quanto munita di sanzione penale non può essere interpretata in modo estensivo, nè tantomeno ne possono essere date applicazioni analogiche) tutela la riservatezza del lavoratore. In altre parole, come unanimemente riconosciuto dalla dottrina, il bene tutelato è la vita privata di questo ultimo. L'indagine su fatti commessi nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa, tali da costituire inadempimento della stessa o infrazione disciplinare, non contrastano con la volontà del legislatore di proteggere la sfera di vita privata del lavoratore.

Si può inoltre porre in rilievo come l'attitudine professionale non può essere intesa soltanto come perizia tecnica, ma anche come attitudine al normale svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito della vita di relazione che quest'ultima implica. Sotto questo aspetto, si rammenta anzi come sia stato considerato non in contrasto con la norma in esame lo svolgimento di indagini su alcuni aspetti della vita privata, per lavoratori muniti di mansioni di particolare fiducia (il solito caso del cassiere di banca, relativamente alla sospettata inclinazione dello stesso al gioco d'azzardo, ecc.).

Infine, le indagini quale vengono svolte nel caso di specie, non riguarderebbero lavoratori determinati, ma piuttosto la collettività generica de-

gli stessi. Se una analogia é possibile, non é tanto con l'art. 8 che concerne indagine sul soggetto certo, quanto semmai con il divieto dell'uso di impianti audiovisivi, che parimenti, come nel caso in esame ^{h. i. a. s.} ~~possano avere~~ un carattere di controllo generico ed anonimo. Tuttavia, come si rilevava precedentemente, non é possibile pensare in ordine a queste norme (penali) al ricorso all'analogia.

Art. 38 (sanzioni penali)

Per quanto rileva ai fini del presente quesito, l'articolo é stato richiamato nel corso della trattazione di quelli precedenti, a cui lo stesso va riferito.

- II -

Nulla vieta, mi pare la chiamata a testimoniare, in sede civile o penale dei dipendenti dell'azienda investigativa che abbiano collaborato alla scoperta del furto. Ciò che non apparirebbe ammissibile, sarebbe l'affidamento agli stessi di compiti di interrogatorio o di contestazione del fatto direttamente al dipendente. Il fatto, non può essere contestato se non dall'autorità pubblica o dalla Direzione stessa nel corso di una iniziativa disciplinare.

./.

Vale naturalmente quanto prima argomentato in tema di impiego delle guardie giurate, con riferimento al particolare valore che potrebbero avere le disposizioni delle stesse.

Al fine però di prevenire le possibili contestazioni, particolarmente rischiose quanto sia ipotizzabile, almeno in via di dubbio, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, suggerirei di rafforzare l'elemento di genericità della investigazione stessa, intesa come misura di sicurezza, utile per vari aspetti anche nei confronti dei dipendenti (dal momento che la circolazione degli agenti tra la clientela, può anche valere a individuare casi di furto da parte di quest'ultima). Tale aspetto di genericità e di utilità obiettiva potrebbe essere accentuato vuoi nella forma di una intesa con le rappresentanze sindacali aziendali simili a quelle previste dagli artt. 4 e 6 (impianti audiovisivi, e visite personali di controllo) vuoi anche nella forma più semplice, e non esposta a difficoltà negoziali, consistente nel puro e semplice avviso pubblico ai dipendenti che verranno condotte in indagini del tipo delineato nella fattispecie in esame. Un tale annuncio potrebbe avere efficacia deterrente, e nello stesso tempo rimuovere ogni sospetto che dietro l'indagine si celino intenzioni discriminatorie o lesive della personalità o della dignità del lavoratore quali potrebbero conseguire ad esempio dallo svolgimento di controlli specifici e particolari su singoli soggetti sulla base di puri e semplici sospetti.

1977

